Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA

Giunte e Commissioni

RESOCONTO STENOGRAFICO n. 11

N.B. I resoconti stenografici per l'esame dei documenti di bilancio seguono una numerazione indipendente.

11ª COMMISSIONE PERMANENTE (Lavoro, previdenza sociale)

ESAME DEI DOCUMENTI DI BILANCIO IN SEDE CONSULTIVA

259ª seduta: martedì 25 ottobre 2011

Presidenza del vice presidente MORRA

BI 1315

TIPOGRAFIA DEL SENATO (53)

I N D I C E

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE CONSULTIVA

(2969) ***Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2012 e bilancio pluriennale per il triennio 2012-2014***

– (Tabella 4) Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l'anno finanziario 2012 e per il triennio 2012-2014

(2968) ***Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2012)***

(Esame congiunto e rinvio)

PRESIDENTE . . . . . .*Pag.* 3, 9, 10
BELLOTTI, *sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali* 10
CASTRO *(PdL), relatore sulla tabella 4 e sulle parti corrispondenti del disegno di legge di stabilità* 4
GHEDINI *(PD)* 9

N.B. L'asterisco accanto al nome riportato nell'indice della seduta indica che gli interventi sono stati rivisti dagli oratori.

Sigle dei Gruppi parlamentari: Coesione Nazionale-Io Sud-Forza del Sud: CN-Io Sud-FS; Italia dei Valori: IdV; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord Padania: LNP; Partito Democratico: PD; Per il Terzo Polo (ApI-FLI): Per il Terzo Polo (ApI-FLI); Unione di Centro, SVP e Autonomie (Union Valdôtaine, MAIE, Verso Nord, Movimento Repubblicani Europei, Partito Liberale Italiano): UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI; Misto: Misto; Misto-MPA-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MPA-AS; Misto-Partecipazione Democratica: Misto-ParDem.

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Bellotti.

I lavori hanno inizio alle ore 15,30.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE CONSULTIVA

(2969) ***Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2012 e bilancio pluriennale per il triennio 2012-2014***

– (Tabella 4) Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l'anno finanziario 2012 e per il triennio 2012-2014

(2968) ***Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2012)***

(Esame congiunto e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca, per il rapporto alla 5ª Commissione, l'esame congiunto, per quanto di competenza, dei disegni di legge nn. 2969 (tabella 4) e 2968.

Ricordo che l'esame dei disegni di legge e della relativa tabella di bilancio procede congiuntamente e si conclude con l'espressione di un unico rapporto alla Commissione bilancio. È ammissibile la presentazione di rapporti di minoranza, ai sensi dell'articolo 126, comma 9, del Regolamento.

Ricordo, inoltre, che, in questa Commissione è possibile presentare ordini del giorno relativi ai singoli articoli dei disegni di legge o alle tabelle, in base all'articolo 127, comma 2, del Regolamento.

In base all'articolo 128 del Regolamento, gli emendamenti al disegno di legge finanziaria vanno presentati alla 5ª Commissione permanente; alla Commissione lavoro possono invece essere presentati emendamenti sulla tabella di bilancio o su parti di essa. Avverto altresì che sono proponibili gli emendamenti compensativi concernenti lo stesso stato di previsione, quelli che propongono riduzioni ad un singolo stato di previsione e quelli privi di conseguenze finanziarie; sono invece improponibili gli emendamenti implicanti variazioni, compensative o meno, relativi a più tabelle, e quelli recanti disposizioni estranee all'oggetto della legge di bilancio o comunque volti a modificare le norme in materia di contabilità generale dello Stato.

Propongo, infine, di fissare per domani, 26 ottobre, alle ore 18, il termine per la presentazione di emendamenti ed ordini del giorno.

Poiché non vi sono osservazioni, così rimane stabilito.

Prego il relatore Castro di riferire alla Commissione sulla tabella 4 e sulle parti corrispondenti del disegno di legge di stabilità.

CASTRO, *relatore sulla tabella 4 e sulle parti corrispondenti del disegno di legge di stabilità*. Signor Presidente, saluto anzitutto il sottosegretario Bellotti ed i colleghi senatori della Commissione.

Oggi concentriamo la nostra attenzione sui capitoli del disegno di legge di stabilità 2012 e del disegno di legge di bilancio per il 2012 relativi alle materie lavoristiche e previdenziali oggetto della nostra competenza.

Si segnala, in primo luogo, che le disposizioni finanziarie e contabili in materia previdenziale sono ospitate dall'articolo 2. In particolare, le lettere *a)* e *b)* del comma 1 ed il comma 2 concernono i trasferimenti in favore di alcune gestioni pensionistiche dell'INPS ed in favore dell'ENPALS. Tali norme (insieme con l'allegato 2) determinano l'adeguamento, per l'anno 2012, dei trasferimenti dovuti dallo Stato alla «Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali» (GIAS) dell'INPS. Si ricorda che i destinatari finali di tali trasferimenti sono alcune gestioni pensionistiche dell'INPS (Fondo pensioni lavoratori dipendenti, gestioni dei lavoratori autonomi, gestione speciale minatori), nonché l'ENPALS (Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo).

Il comma 3 (insieme con l'allegato 2) provvede ad una regolazione contabile interna all'INPS, incrementando – in relazione alla sussistenza di maggiori oneri – il livello dì finanziamento della Gestione per l'erogazione delle pensioni, assegni e indennità agli invalidi civili, ciechi e sordomuti.

La lettera *c)* del comma 1 ed i commi 4 e 5 concernono i rapporti finanziari e contabili tra lo Stato e l'INPDAP.

Il comma 4 istituisce presso tale ente la «Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alla gestione previdenziale», in analogia con l'omologa gestione esistente presso l'INPS. Vengono poste a carico della nuova Gestione: una quota parte di ciascuna mensilità di pensione erogata dall'Istituto; tutti gli oneri relativi agli altri interventi a carico dello Stato, previsti da specifiche disposizioni di legge. La misura del finanziamento statale della Gestione per il 2012 è definita dalla lettera *c)* del comma 1 e dall'allegato 2.

Il comma 5 ripristina una forma di finanziamento statale specifico per la Gestione INPDAP relativa ai trattamenti pensionistici dei dipendenti dello Stato (forma che era stata assorbita dal finanziamento statale dell'Istituto nel suo complesso).

Il comma 61 del successivo articolo 4 riduce la misura degli sgravi contributivi nei settori della pesca costiera e della pesca nelle acque interne e lagunari.

Nella disciplina vigente, è riconosciuta una riduzione, nella misura dell'80 per cento, dei contributi previdenziali ed assistenziali relativi ai dipendenti imbarcati dalle imprese operanti nei suddetti settori (il beneficio concerne sia la contribuzione a carico del datore di lavoro sia quella a carico del dipendente). Il comma 61 in esame modifica la misura percen-

tuale, fissandola al 60 per cento per il 2012 e al 70 per cento a decorrere dall'anno 2013.

La riduzione dello sgravio contributivo concorre, ai sensi del precedente comma 58, al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Si rileva, tuttavia, che il comma 61 richiama l'articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30; di conseguenza, almeno letteralmente, la riduzione dello sgravio sembrerebbe concernere – oltre alle imprese summenzionate – anche il settore delle imprese armatrici – in cui, per il personale «imbarcato», è attualmente riconosciuto, nel rispetto delle condizioni di cui al citato articolo 6, un esonero contributivo integrale – benché tale settore non riguardi lo stato di previsione del suddetto Ministero. Appare opportuna una più chiara formulazione a sommesso avviso del relatore.

I commi 71 e 72 dello stesso articolo 4 prevedono una riduzione delle spese di funzionamento degli enti pubblici nazionali di previdenza ed assistenza sociale. Tale misura concorre al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

La riduzione delle spese di funzionamento degli enti summenzionati deve essere complessivamente pari – in termini di saldo netto da finanziare – a 60 milioni di euro per il 2012, a 10 milioni per il 2013 e a 16,5 milioni annui a decorrere dal 2014. La suddivisione degli importi tra i vari enti è definita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Le somme provenienti dalle riduzioni di spesa sono versate annualmente, entro la data stabilita dal medesimo decreto ministeriale, ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. Riguardo ai principali enti interessati (INPS, INPDAP ed INAIL), il comma 72 prevede che essi, nell'ambito della loro autonomia, adottino misure di razionalizzazione organizzativa volte a consentire le riduzioni di spesa.

I commi 10 e 12 del successivo articolo 5 concernono il regime fiscale e contributivo agevolato di alcuni emolumenti della retribuzione; tali commi recano disposizioni analoghe a quelle già previste per gli anni precedenti. II comma 10 stabilisce, per il 2012, un regime fiscale agevolato per gli emolumenti retributivi (dei lavoratori dipendenti del settore privato) previsti da accordi o contratti collettivi territoriali od aziendali sottoscritti da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e correlati «a incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, collegate ai risultati riferiti all'andamento economico o agli utili della impresa, o a ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale, compresi i contratti aziendali sottoscritti ai sensi dell'accordo interconfederale del 28 giugno 2011 tra Confindustria, Cgil, Cisl, Uil e Ugl».

Il regime agevolato consiste nell'applicazione di un'imposta sostitutiva sia dell'IRPEF sia delle relative addizionali regionali e comunali; l'a-

liquota dell'imposta sostitutiva è pari al dieci per cento. Il comma 10 demanda ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la definizione dell'importo massimo dei 2 emolumenti individuali assoggettabile al regime agevolato e del limite massimo di reddito annuo oltre il quale il lavoratore non può usufruire del beneficio. A quest'ultimo riguardo, si ricorda che nelle precedenti discipline legislative si è fatto riferimento al solo reddito da lavoro dipendente (relativo naturalmente all'anno precedente). La definizione di tali valori deve essere operata in modo da rispettare i limiti degli oneri, fissati dal comma 10 in 835 milioni di euro per il 2012 e in 263 milioni di euro per il 2013.

Il comma 12 proroga, per il 2012, il regime contributivo agevolato per gli emolumenti retributivi rientranti nella nozione già ricordata nell'illustrazione del precedente comma 10. In base alla disciplina oggetto di proroga, gli sgravi sono riconosciuti, per il 2012, nei limiti di 650 milioni di euro e secondo i seguenti criteri: l'importo annuo complessivo degli emolumenti ammessi allo sgravio (rientranti nella tipologia sopra menzionata) è stabilito entro il limite massimo del 5 per cento della retribuzione contrattuale percepita; con riferimento alla quota suddetta di emolumenti, lo sgravio sui contributi previdenziali dovuti dai datori di lavoro è fissato nella misura di 25 punti percentuali e quello sui contributi previdenziali dovuti dai lavoratori è integrale.

L'applicazione degli sgravi contributivi è demandata ad un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, «anche con riferimento all'individuazione dei criteri di priorità sulla base dei quali debba essere concessa, nel rigoroso rispetto dei limiti finanziari previsti, l'ammissione al beneficio contributivo, e con particolare riguardo al monitoraggio dell'attuazione, al controllo del flusso di erogazioni e al rispetto dei tetti di spesa».

Il comma 18 dello stesso articolo 5 incrementa di 1.000 milioni di euro per il 2012 il Fondo sociale per occupazione e formazione. Il successivo comma 24 pone gli oneri derivanti dai commi da 19 a 23 a carico del medesimo Fondo.

I commi 19 e 20 – prevedendo un intervento analogo a quelli già disposti per gli anni precedenti – disciplinano per l'anno 2012 la possibilità di concessione o proroga «in deroga» dei trattamenti di integrazione salariale, di mobilità e di disoccupazione speciale, sulla base di specifici accordi in sede governativa e per periodi non superiori a 12 mesi. La misura dei trattamenti è ridotta del 10 per cento in caso di prima proroga, del 30 per cento nell'ipotesi di seconda proroga e del 40 per cento in caso di proroghe successive.

La novella di cui all'ultimo periodo del comma 20 provvede anche a prorogare la disciplina temporanea sugli incentivi per le assunzioni di lavoratori destinatari di ammortizzatori sociali in deroga (incentivi che sono riconosciuti al medesimo lavoratore, qualora ne faccia richiesta per avviare un'attività di lavoro autonomo o autoimprenditoriale o una micro impresa, o per associarsi in cooperativa).

Il comma 21 proroga per l'anno 2012 alcuni interventi in materia di lavoro, già previsti per gli anni precedenti. Essi consistono: nell'estensione del trattamento straordinario di integrazione salariale e dell'indennità di mobilità – o nel riconoscimento di trattamenti equivalenti o analoghi ai suddetti – ad ulteriori fattispecie; nella possibilità di iscrizione nelle liste di mobilità dei lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo da imprese che occupano fino a quindici dipendenti; nell'estensione parziale dell'istituto dei contratti di solidarietà; nell'ampliamento temporale dell'intervento straordinario di integrazione salariale per cessazione di attività; in un contributo finanziario a Italia Lavoro SpA; nella possibilità, per i fondi interprofessionali per la formazione continua e per i fondi relativi ai lavoratori operanti in regime di somministrazione di lavoro, di destinare risorse per alcuni interventi di sostegno al reddito.

Il comma 22 proroga per il 2012 alcuni interventi in materia di lavoro previsti dall'articolo 1 del decreto legislativo 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni.

Le misure temporanee in oggetto concernono: l'incremento dell'ammontare del trattamento di integrazione salariale per i contratti di solidarietà difensivi nella misura del 20 per cento (la misura dell'integrazione salariale viene, quindi, elevata dal 60 per cento all'80 per cento del trattamento perso a seguito della riduzione di orario); la possibilità, per i soggetti titolari di integrazione salariale, ordinaria o straordinaria, di ricevere in un'unica soluzione le prestazioni residue (ivi compresa l'eventuale indennità di mobilità successiva), nel caso in cui il medesimo lavoratore ne faccia richiesta per avviare un'attività di lavoro autonomo o autoimprenditoriale o una micro impresa, o per associarsi in cooperativa; la possibilità, da parte dell'impresa di appartenenza, di utilizzare in progetti di formazione o riqualificazione, comprendenti anche attività produttiva connessa all'apprendimento, i lavoratori destinatari di trattamenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro.

Si ricorda che, in quest'ultima fattispecie, è riconosciuto, in favore del lavoratore, un trattamento economico, a carico del datore di lavoro, pari alla differenza tra il trattamento di sostegno al reddito e la retribuzione.

Il comma 23 proroga per il 2012 gli interventi a carattere sperimentale di cui all'articolo 1, commi 131, 132, 134 e 151, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. Le modalità di tali proroghe sono definite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

In merito allo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, mentre il disegno di legge di bilancio conferma, complessivamente, il livello tendenziale di spesa a legislazione vigente, l'elenco 1 del disegno di legge di stabilità prevede alcune riduzioni per il 2012; quelle di importo più elevato concernono: gli stanziamenti di bilancio relativi alle politiche di regolamentazione in materia di rapporti di lavoro, che vengono ridotti nella misura di 4,991 milioni di euro; gli stanziamenti

relativi ai servizi e sistemi informativi per il lavoro, che vengono ridotti nella misura di 2,120 milioni; gli stanziamenti relativi alla previdenza obbligatoria e complementare ed alle assicurazioni sociali, che vengono ridotti nella misura di 35,691 milioni; gli stanziamenti relativi ai fondi da ripartire, che vengono ridotti nella misura di 3 milioni.

Riguardo alle tabelle A e B del disegno di legge di stabilità, si ricorda che esse costituiscono due fondi, per le spese, rispettivamente di natura corrente e in conto capitale, derivanti dai provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio di riferimento. Gli accantonamenti dei due fondi sono articolati per Dicasteri, benché le risorse siano interamente iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

La tabella A prevede una riduzione dell'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali rispetto alla misura stabilita a legislazione vigente; i nuovi importi sono pari a 31,914 milioni di euro per il 2012, a 38,480 milioni per il 2013 e a 37,454 milioni annui a decorrere dal 2014, mentre gli importi a legislazione vigente sono pari a 40 milioni annui a decorrere dal 2012. La relazione illustrativa specifica che l'accantonamento in esame è destinato a coprire gli oneri derivanti da alcuni disegni di legge già all'esame delle Camere, nonché gli oneri di un intervento legislativo per l'applicazione di due sentenze della Corte costituzionale, la n. 306 del 29-30 luglio 2008 e la n. 11 del 14-23 gennaio 2009. Tali sentenze hanno dichiarato illegittime le norme che, per gli stranieri extracomunitari, escludono – nel caso in cui non sussistano specifici requisiti di reddito – il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e della pensione di inabilità.

Anche la tabella B prevede una riduzione dell'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali rispetto alla misura stabilita a legislazione vigente; i nuovi importi sono pari a 34,469 milioni di euro per il 2012, a 48,1 milioni per il 2013 e a 46,818 milioni annui a decorrere dal 2014, mentre gli importi a legislazione vigente sono pari a 50 milioni annui a decorrere dal 2012.

La relazione illustrativa specifica che l'accantonamento è volto a coprire gli oneri di un intervento legislativo per la stabilizzazione dei lavoratori impiegati in attività socialmente utili nella città di Napoli.

Le tabelle C, D ed E non recano variazioni allo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali rispetto agli importi a legislazione vigente.

Si segnala che, con riferimento allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, la tabella C prevede: una riduzione del Fondo per le politiche della famiglia, pari a 20,542 milioni di euro per il 2012, a 10,207 milioni di euro per il 2013 e a 8,111 milioni di euro annui a decorrere dal 2014; una riduzione del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, pari a 6,725 milioni di euro per il 2012, a 5,592 milioni di euro per il 2013 e a 4,444 milioni di euro annui a decorrere dal 2014; una riduzione del Fondo per le politiche giovanili, pari a 5,252 milioni di euro per il 2012, a 3,462 milioni di euro per il

2013 e a 2,752 milioni di euro annui a decorrere dal 2014. Tuttavia l'elenco 2 del disegno di legge di stabilità contempla tra le varie destinazioni – tra cui devono essere ripartite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri le risorse per il 2012 di cui all'articolo 5, comma 1 – il medesimo Fondo per le politiche giovanili.

Credo che l'approccio fondamentale del disegno di legge di stabilità si possa sintetizzare nel mantenimento della traiettoria, contemporaneamente difensiva ed aggressiva, prevista nelle politiche del nostro Governo già a muovere dalla prima manovra anticrisi del 2008. Infatti, i due interventi principali riguardano da un lato, sul versante che potremmo definire dell'acceleratore premuto, la conferma della detassazione dei redditi da lavoro dipendente che siano stati generati dalla contrattazione sindacale di prossimità ad incentivazione di tutti i processi di riorganizzazione e di positivo riposizionamento competitivo posti in atto dalle nostre imprese a più marcata vocazione internazionale e, dall'altro lato, la conferma di tutto l'impegno finanziario necessario per assicurare la coesione sociale attraverso strumenti, anche straordinari, di ammortizzazione sociale, a cominciare dalla cassa integrazione guadagni straordinaria in deroga.

Quella in esame, dunque, è una manovra che in un altro dibattito avremmo definito «punta e tacco», l'unica che consente di affrontare velocemente un tornante impegnativo. Si preme l'acceleratore con l'incentivazione ai casi di successo e si preme il freno per garantire che quando invece vi siano casi a rischio di lacerazione sociale non possano essere violate le aspettative di persone e famiglie.

Da questo punto di vista, ritengo si tratti di un intervento di continuità che, come tale, non può non essere apprezzato per le garanzie sociali che offre e conferma.

PRESIDENTE. Ringrazio il senatore Castro per l'ampia ed articolata relazione.

Dichiaro aperta la discussione.

GHEDINI *(PD)*. Signor Presidente, vorrei avanzare una richiesta al rappresentante del Governo se è nella condizione di corrispondervi.

Per quanto concerne i contenuti in materia di lavoro del disegno di legge di stabilità, poiché la parte che attiene al nostro compito di analisi riguarda sostanzialmente le proroghe di una serie di istituti messi in campo nel corso del triennio con legge finanziaria precedente oppure con i cosiddetti decreti anticrisi, sarebbe interessante – a fronte di interventi che reiterano istituti già sperimentati in questi anni – avere i dati riguardanti l'utilizzo degli ammortizzatori sociali (laddove fossero disponibili e facilmente consultabili i dati dell'INPS), segnatamente per determinate categorie di lavoratori che hanno avuto accesso agli ammortizzatori in deroga. Mi riferisco, nello specifico, all'utilizzo in favore dei lavoratori parasubordinati, rispetto ai quali era prevista una possibilità – a nostro avviso, insufficiente – di accesso agli ammortizzatori in deroga con il decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5 (e forse anche con uno successivo

che però in questo momento non ricordo). Allo stesso modo, credo sarebbe importante conoscere i dati di utilizzo delle varie forme di incentivazione che riguardano la rioccupazione e la ricollocazione dei lavoratori ultracinquantenni oggetto di processi di ristrutturazione aziendale, in mobilità o in cassa integrazione straordinaria, oppure con almeno 35 anni di servizio.

Da ultimo, sul tema richiamato anche dal relatore, senatore Castro, credo sarebbe importante disporre di elementi riguardanti l'utilizzo e l'accesso ai contratti di secondo livello e le relative facilitazioni fiscali e contributive in questi anni.

BELLOTTI, *sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali.* Signor Presidente, mi riservo di fornire tutti i chiarimenti in sede di replica, nella giornata di domani.

PRESIDENTE. Rinvio il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 2969 e 2968 ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 16,05.

€ 1,00